



COPIA

# COMUNE DI PONZA

## PROVINCIA DI LATINA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 35</b> <b>Del 20/03/2021</b>	<b>Oggetto:</b> Esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegate ai comuni in materia di gestione delle aree del demanio marittimo per utilizzazioni aventi finalità turistiche ricreative ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. b) della L.R. n. 147/1999 e del capo VI della L.R. n. 13/2007 e ss.mm.ii. – Concessione demaniale di specchi d'acqua in località porticciolo di Cala Feola (Isola di Ponza) per il periodo stagionale 2021/2026 in applicazione dell'art. 19, comma 3 del regolamento regionale n. 19/2016 - determinazioni
---------------------------------------	--

L'anno Duemila ventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 12:30 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO FERRAIUOLO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MICHELE NOCERINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIANLUCA DE MARTINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GENNARO DI FAZIO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

-l'Isola di Ponza, unitamente alle altre isole dell'arcipelago pontino, è ubicata lungo le principali direttrici parallele alla costa tirrenica italiana di collegamento con tutte le città a prevalente attività turistico-ricreative, compresa la balneazione, nonché con tutte le realtà portuali afferenti;

-in reazione a quanto descritto sopra, anche per il proprio carattere naturalistico che ne connota l'originale bellezza ed amenità, è meta di numerosi frequentatori che la raggiungono anche con propri mezzi nautici da diporto;

-in relazione al notevole traffico diportistico deve evidenziarsi che l'attuale organizzazione circa la possibilità di ormeggio in termini di sicurezza è data dalla sola realtà del porto di Ponza, ove si riscontra la presenza, nel periodo della balneazione, di una serie di pontili mobili dotati dei relativi servizi (acqua, fornitura di energia elettrica ed assistenza) afferenti numerose concessioni demaniali marittime tutte rilasciate in epoca antecedente al 2011;

-nelle restanti parti dell'isola l'ormeggio viene svolto esclusivamente a mezzo dell'ancora in dotazione del mezzo nautico da diporto;

-relativamente a detta condizione si evidenzia che per le caratteristiche morfologiche proprie, stante anche la interdizione all'accesso alla spiaggia di Chiaia di Luna, l'intera isola è scarsamente dotata di arenili liberamente fruibili che costituiscono condizioni di deterrenza all'ospitalità turistica, soprattutto nel periodo della balneazione;

-detta condizione è ulteriormente aggravata per effetto dei pesanti vincoli imposti alla costa dall'Autorità di Bacino a mezzo del Piano di Assetto Idrogeologico approvato dalla Regione Lazio con DCRL n. 17 del 04.04.2012 in attuazione delle previsioni della L.R. n. 39/96 e del D.Lgs 152/2006;

-per il superamento di tali condizioni, allo scopo di implementare l'ospitalità turistica, particolarmente rivolta al settore della nautica da diporto, si è posta la necessità di dotare l'isola di idonee porzioni di aree marine (specchi d'acqua) opportunamente attrezzate allo scopo di garantire la sicurezza della sosta in mare, anche in considerazione del fatto che l'isola è esposta ai venti di diversi quadranti (in particolare est e ovest/nord-ovest), per cui un ragionato interessamento delle diverse possibili localizzazioni potrà formare un sistema di ormeggi finalizzati alla ospitalità e sicurezza dei mezzi nautici da diporto;

-per la stessa ragione sopra descritta saranno previste due aree, meglio identificate nella planimetria allegata alla presente, rispettivamente per la sosta a mare di natanti e/o imbarcazioni da destinarsi ai pescatori e di natanti per i residenti della località di Cala Feola;

-in riscontro a dette esigenze il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015, come rettificato con deliberazione di C.C. n. 61 del 29.12.2015 – a superamento di quello trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 781 del 31.01.2018, a cui applicabile quanto derivante dalle previsioni della D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011 – quale strumento di pianificazione funzionale alla gestione delle aree e degli specchi acquei del demanio marittimo per finalità turistico/ricreative, ha previsto, presso alcune cale presenti nel periplo dell'isola, una serie di "campi di ormeggio" di tipo stagionale;

-tale dotazione di aree marine attrezzate per l'ormeggio contribuirebbe, e non poco, all'implementazione dell'offerta turistica con evidenti positive ricadute a livello economico e occupazionale;

-stante l'assenza di aree marine idoneamente attrezzate, tenuto conto della rappresentata insufficienza di punti di ormeggio all'interno del porto di Ponza e della loro assenza nel periplo dell'isola, un consistente numero di imbarcazioni ormeggia liberamente all'ancora nelle numerose cale o insenature presenti;

-la realizzazione di un “campo di ormeggio” contribuisce, e non poco, alla preservazione dei fondali marini in quanto il posizionamento dei punti di ormeggio a mezzo di corpi morti collocati sul fondo eviterebbe la possibilità dell'utilizzo dell'ancora che, com'è noto, per effetto del moto ondoso e dell'azione dei venti sull'imbarcazione, spesso subisce il trascinarsi o “scarroccio”, provocando l'aratura del fondale a danno, ove presente, della flora e/o della fauna marina.

**Considerato che:**

-il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015, come rettificato con deliberazione del C.C. n. 61 del 29.12.20015, allo stato, non è esecutivo in quanto non definitivamente approvato dovendosi per esso ancora definirsi la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art. 13 del D.Lgs 152/2006, così come prevista dalle procedure di approvazione di cui all'all. B della D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, tutt'ora vigente, in quanto non modificata dalle previsioni dell'art. 7 della L.R. 36.06.2015 n. 8 e del Piano di Utilizzazione degli Arenili Regionale (PUAR) di cui all'art. 46 della L.R. n. 13/2007 e s.m.i. adottato con D.G.R. n. 668 del 24.10.2017;

-stante le reiterate sollecitazioni da parte di turisti che frequentemente raggiungono l'isola con propri mezzi nautici da diporto e l'imminenza della stagione balneare 2021 pongono l'A.C. nella condizione di valutare l'opportunità di adottare misure di natura eccezionale, atte a garantire i necessari livelli di sicurezza all'ormeggio delle imbarcazioni turistiche da diporto, ad assicurare la migliore ospitalità possibile ed implementare le iniziative imprenditoriali locali, la necessità di trovare e disciplinare uno spazio a mare per i pescatori locali e per i residenti, atteso che l'ospitalità turistica costituisce, allo stato, la principale fonte di sostentamento economico dell'isola, anche attraverso iniziative a carattere sperimentale nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzazione degli Arenili (PUA) adottato, tenuto conto dell'assenza di previsioni a riguardo del PUA richiamato dalla D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, quale quello trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 781 del 31.01.2008;

**Ritenuto**, sulla scorta di quanto sopra premesso e considerato, nelle more dell'approvazione del predetto PUA, adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell'11.05.2015, come rettificato con deliberazione del C.C. n. 61 del 29.12.20015, di sperimentare preliminarmente la sostenibilità ed il gradimento da parte dell'utenza di quanto previsto nel PUA medesimo circa la individuazione di una zona del periplo dell'isola ove installare un “campo di ormeggio” per natanti da diporto, pescherecci e per natanti di residenti nella località di Cala Feola, garantendo, nel contempo, limitatamente alla stagione balneare di riferimento, migliori condizioni di ospitalità e sicurezza, secondo le modalità di cui alla successiva parte dispositiva;

**Richiamato**, a riguardo, l'art. 19, comma 3, del regolamento regionale n. 12.08.2016 n. 19 che dispone quanto segue: *“In casi eccezionali i Comuni possono provvedere, nelle more dell'approvazione e/o dell'adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l'acquisizione dei pareri, nulla-osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Tali concessioni sono subordinate al deposito di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine di ciascuna stagione”*;

**Visto** in particolare l'art. 2, comma 1, lett. d) del citato regolamento regionale che individua, tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, i “punti di ormeggio” come definiti all'art. 2, comma 1 del DPR 509/1997, i cui requisiti sono decritti all'art. 8 dello stesso regolamento;

**Ritenuto che** sussistono le condizioni di particolarità ed eccezionalità, come meglio sopra evidenziate;

**Ritenuto altresì che** l'area marina antistante la spiaggia di Cala Feola costituisce valida risposta alle sopraindicate esigenze in quanto, a prescindere dall'amenità del sito, risulta particolarmente idonea all'intervento che si intende realizzare essendo caratterizzata dall'essere un'insenatura alquanto protetta dall'azione dei venti e, per la conformazione dell'isola, idoneo luogo di rifugio per natanti in caso di venti sostenuti provenienti dai quadranti Est, Sud-Est, Sud e Sud-Ovest;

**Dato atto che** l'individuata area è costituita da dieci specchi acquei individuati come "campo d'ormeggio diporto turistico o per noleggio" dalle previsioni della zonizzazione della tavola D.7 "Ponza- Cala Feola" dell'adottato PUA, disciplinate dall'art. 24 della tav. "norme attuative e disciplinare tecnico" ed hanno una forma irregolare con superficie complessiva di mq. 8.052,00 (ottomila cinquantadue) prospicienti la spiaggia di Cala Feola, come da stralcio planimetrico allegato al presente atto;

**Ritenuto** di adottare specifiche determinazioni in merito;

**Visti e Richiamati:**

- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e s.m.i.;
- il regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 de 15.02.1952;
- Il D.Lgs 31.03.1998 n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali in attuazione del capo I della L. 15.03.1997 n. 59, ed in particolare l'art. 105, comma 2, lett. f)" che conferma alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo di zone diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- l'art. 77 comma 2, lett. b) della L.R. 06.08.1999 n. 14 con cui la Regione Lazio ha delegato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sulle aree del litorale marittimo e su quelle demaniali immediatamente prospicienti, quando l'autorizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;
- la D.G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, come integrata e modificata con le D.G.R.L. n. 373 del 24.04.2003 recante "linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. n. 14/1999 ..." che definisce le funzioni amministrative riservate ai Comuni e le modalità operative, con particolare riferimento al PUA e al divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali prima della sua definitiva approvazione;
- il capo VI della L.R. 06.08.2007 n. 13 con particolare riferimento all'art. 47 che conferisce ai Comuni, nel cui territorio sono comprese aree demaniali marittime, di provvedere al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;
- il Regolamento Regionale 12.08.2016 n. 18 recante: "disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative" con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 52, comma 1, della L.R. 13/2007, le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative;
- la Legge 30.12.2018 n. 145 nella parte che detta disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;

**Visto:**

- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

**Dato atto che** il parere di regolarità contabile non è dovuto;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:

1) **Di stabilire**, per le finalità di cui in premessa, in via sperimentale e del tutto eccezionale, nelle more dell'approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.05.2015, come rettificato con deliberazione del C.C. n. 61 del 29.12.20015, ricorrendo a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento regionale 12.08.2016 n. 19, di procedere al rilascio di concessioni demaniali stagionali per l'installazione, il

mantenimento e la gestione di un “campo di ormeggi” per natanti da diporto, per la sosta di pescherecci e per natanti dei residenti nella località Cala Feola per la stagione balneare 2021 e specificatamente dal giorno 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021;

2) **Di individuare** nell’area marina antistante la spiaggia di Cala Feola il sito nel quale dare corso, limitatamente alla stagione balneare 2021, alla sperimentazione di cui in premessa e provvedere, eccezionalmente, nei limiti temporali predetti, all’approntamento di un “campo di ormeggio” da attrezzare secondo quanto previsto all’ art. 8, del regolamento regionale n. 12.08.2016 n. 19;

3) **Di dare atto che** l’area prescelta per l’approntamento di detto “campo di ormeggio” è costituita da n. 10 (dieci) specchi acquei (settori) aventi forma irregolare, prospicienti la spiaggia di Cala Feola, con superficie complessiva di mq. 8.052,00 (ottomila cinquantadue/00) come da planimetria allegata al presente atto, quale stralcio della zonizzazione della tavola D.7 “Ponza – Cala Feola” dell’adottato PUA ove sono indicati come “campo di ormeggio diporto turistico o per noleggio”, e disciplinate dall’art. 24 della tavola B “Norme attuative e disciplinare tecnico” del-lo stesso PUA;

4) **Di stabilire che** l’affidamento delle concessioni per l’installazione, il mantenimento e la gestione dei dieci specchi acquei (settori) di cui al precedente punto 3) per l’approntamento di “campi di ormeggio”, nel rispetto delle previsioni del PUA adottato, sarà effettuato a favore di soggetti giuridici diversi, in possesso dei prescritti requisiti, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, con l’emanazione di apposito avviso pubblico, ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al DPR 15.02..1952 n. 328, oltreché dell’art. 53-bis, comma 3, della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.;

5) **Di stabilire che** i soggetti concessionari saranno tenuti al rispetto di quanto previsto all’art. 8, commi 1, 5 e 6 del regolamento regionale 12.08.2016 n. 19, alla segnalazione dello specchio acqueo a mezzo di boe luminose, all’installazione di quanto previsto nella disposizione/ordinanza del Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo prot. 2993 del 19.04.2019 e potranno offrire, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, i servizi di cui al comma 2 dello stesso art. 8;


6) **Di stabilire che** al cessare della stagione balneare, i concessionari stagionali dovranno procedere alla completa rimozione dei sistemi ed elementi posti in essere per la realizzazione del “campo di ormeggio”;

7) **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Urbanistica e demanio Marittimo per l’attuazione di quanto connesso alla presente deliberazione, nel rispetto delle previsioni dell’art. 19, comma 3 del regolamento regionale 12.08.2016 n. 19 e della normativa vigente, ivi compreso il rilascio della concessione demaniale e l’acquisizione di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere;

8) **Di dare mandato** al medesimo per la trasmissione della presente Deliberazione all’Agenzia del Demanio, alla Regione Lazio (aree competenti) alla Capitaneria di Porto di Gaeta, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, all’Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza e Comando Stazione Carabinieri di Ponza per la opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

9) **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’A.C;

10) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.



**LEGENDA**

- P: AREA RISERVATA AI PESCATORI RESIDENTI 410 MQ
- R: AREA RISERVATA AI RESIDENTI E NON 665 MQ
- B: AREA A BANDI 560 MQ
- ▨ MOD.D1 \_ CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PZ084
- PUA: PERIMETRO SPECCHIO DIACQUA COME DA PUA (adottato con D.C.C.N. n.18 del 11/05/2015 e rettificato con D.C.C. n.61 del 29/12/2015 MO 4880

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ft.o Mario Pietroniro



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ft.o Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
Ft.o Prof. Francesco Ferraiuolo	Ft.o Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 35 a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Raffaele Allocca

